

GIURISPRUDENZA ■ Sindaco responsabile insieme al dirigente dell'ufficio tecnico

Il primo cittadino deve vigilare su come lavora il funzionario

Un Comune è stato condannato al pagamento di una sanzione amministrativa per scarico abusivo di liquami, ed è sorto il problema se, oltre al dirigente dell'Ufficio tecnico, fosse responsabile di questo danno anche il Sindaco, perché non aveva esercitato i poteri di direttiva e di intervento sostitutivo previsti dalla legge (articolo 21, legge 319/1976). La Corte dei conti (Sezione giur. per la Lombardia, 1 agosto 2003, n. 991) ha risposto che anche il Sindaco è responsabile, con una sentenza che ha fissato alcuni importanti principi sul problema dei rapporti tra Sindaco e dirigenti.

La Corte ha stabilito che la responsabilità del Sindaco «non è venuta meno per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge 142/1990» (ora del Tu 267/2000) perché l'attribuzione ai dirigenti di autonomi poteri di gestione amministrativa non esclude la permanenza di poteri di direttiva e di controllo da parte dell'organo elettivo, specie in una materia dove le infrazioni danno luogo a responsabilità penale.

Il Sindaco, quindi, è responsabile perché non ha osservato il potere-do-

vere di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle incombenze delegate al funzionario incaricato. La sentenza ha applicato puntualmente le norme vigenti, ed è pervenuta ad una conclusione corretta, in armonia con altre decisioni di giudici penali su problemi simili (ad esempio, Cassazione, III, 29 maggio 1996, n. 775; 4 novembre 1997, n. 11819). Ma l'attribuzione al Sindaco di una re-

Secondo la Corte dei conti il controllo è indispensabile

sponsabilità generalizzata per il mancato controllo delle singole attività delegate ai dirigenti fa sorgere alcune perplessità.

Infatti, è pur vero che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, è "responsabile" dell'amministrazione del Comune (articolo 50, comma 2, Testo unico 267/2000), e deve controllare la corret-

ta esecuzione degli atti degli organi dell'amministrazione (in questo senso, ad esempio, Corte dei conti, II, 19 novembre 1996, n. 130/96/A, e Tar Campania 12 dicembre 1999, n. 63). Ma la posizione del Sindaco, come organo elettivo, presenta ora degli aspetti nuovi, e le sue nuove competenze si sovrappongono ed escludono sostanzialmente quelle precedenti. Infatti, le precedenti leggi comunali e

provinciali, ed anche numerose leggi settoriali emanate specialmente negli anni 1890 - 1920, attribuivano al Sindaco potestà e competenze che erano essenzialmente di gestione.

Egli era anche un mero esecutore dei provvedimenti predisposti dagli organi politici del Comune (Consiglio e Giunta) secondo quanto previsto dall'articolo 151 del Testo unico legge comunale e provinciale 148/1915. Oggi invece il Sindaco ha un potere di controllo politico-amministrativo (articolo 107, Testo unico 267/2000) sulla corretta applicazione, da parte dell'apparato burocratico, degli indirizzi defi-

niti dalle linee programmatiche, e specificati annualmente nel piano esecutivo di gestione. Egli "sovrintende" al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, ed ha quindi un potere di sorveglianza generale, rivolto a controllare che l'attività, anche esecutiva, sia coerente con obiettivi dell'ente, e non potrebbe materialmente svolgere un controllo dettagliato sui singoli atti emanati dai dirigenti.

Il nuovo Testo unico degli enti locali, che è attualmente in elaborazione sulla base della delega prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera g) della legge 131/2003, dovrebbe perciò tenere conto di questa nuova realtà di fatto e giuridica. Le competenze dei dirigenti dovrebbero essere fissate nel regolamento degli uffici e dei servizi, la cui redazione è affidata alla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Queste competenze non dovrebbero quindi essere condizionate da deleghe del Sindaco, il quale d'altra parte non può essere il parafulmine giuridico responsabile di ogni scossa elettrica che si verifica nel Comune.

VITTORIO ITALIA

ANCI RI

Du
Le

Le quote
di ammor

In ordine a
Sta all'art
28 della le
2004 si riva
quesito: ai fi
nazione del p
zato con l'ali
patrimoniali
debba consid
za tra il valor
to nel conto
ed il corrisp
con l'alienaz
netto delle q
mento) oppu
ammortamen
namento è
questo ente n
la contabilità
debbano esse

Nella cont
locali previst
namento (Te
Dpr 194/96)
vazione dei
aspetti: finan
co, patrimon
Ciò posto l

tamento tec